



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 50

Copia

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025;

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TETI GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. DAGLIO GIULIA - Consigliere	Sì
3. THOMAS SUSAN LESLEY - Consigliere	No
4. MASCIA EDOARDO - Consigliere	Sì
5. ARDRIZZI PIERA - Consigliere	Sì
6. BAGNASCO ALESSANDRO - Presidente	Sì
7. ZIELLO SABINA - Consigliere	Sì
8. MOCCHI MANUEL - Consigliere	Sì
9. ALBEROBELLO NICOLO' - Consigliere	Sì
10. SAMBIN CATERINA GIOVANNA MARIA - Consigliere	Sì (videoconferenza)
11. FOTIA FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Dott. Giovanni Olivotto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato, dopo l'appello nominale svolto dal Segretario Comunale, che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la discussione sul presente argomento è avvenuta tramite la presenza nella sede istituzionale del Sindaco e tramite collegamento in videoconferenza da parte del consigliere Sambin;

Accertato che risultano tutti regolarmente collegati e l'identità personale è stata accertata da parte del Segretario comunale stesso mediante il programma Microsoft Teams.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento.

I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'10,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 29/12/2023, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.*

*Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 05, in data 13/04/2007;

Visto il Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 29.06.2020;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli che si allegano;

Uditi e fatti propri gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sotto riportati:

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 presenti e votanti, ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI CONFERMARE per l'anno 2025, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 60.

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, espressa tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Successivamente, con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 presenti e votanti, ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE C.C. n 50 del 30/12/2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025;

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	In ordine alla regolarità tecnico: PARERE: Data: IL RESPONSABILE Giuseppe Teti
IL RESPONSABILE AREA TECNICA	In ordine alla regolarità tecnica: PARERE: Data: IL RESPONSABILE Arch. Patrizia Barberis
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA- TRIBUTARIA	In ordine alla regolarità contabile: PARERE: FAVOREVOLE Data: 30/12/2024  IL RESPONSABILE F.to Corrado Merlo

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE
F.to BAGNASCO ALESSANDRO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Olivotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 13/01/2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Olivotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.).

☒ X è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

☐ è stata affissa all'Albo Pretorio comunale come prescritto dall'Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Olivotto

E' copia conforme all' originale.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Olivotto

Dalla residenza comunale, lì